



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



MINISTERO DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OS 2: Integrazione / Migrazione legale – ON 3: Capacity building – lett. l) potenziamento della Rete nazionale dei centri antidiscriminazione PROG-706 #ionondiscrimino

“Antidiscriminatamente corretto”

Corso di formazione gratuito per decision makers

28 e 29 giugno 2017

Parco La Cecinella, viale Galliano – Cecina (LI)

PROGETTO



CAPOFILO



PARTNER



Centro di ricerca
interuniversitario
in sanità, disabilità,
marginalità e governo
della migrazione

IN COLLABORAZIONE CON



***L'hate speech* alla prova della giurisprudenza europea**

- Sofia Ciuffoletti Università di Firenze –
Dipartimento di Scienze giuridiche



John Stuart Mill, On Liberty, 1859

- “there ought to exist the fullest liberty of professing and discussing, as a matter of ethical conviction, any doctrine, however immoral it may be considered” (Mill 1991: 20)



Antoine de Saint-Just

- « Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. »



Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, ONU, 1966

- Art. 20:
 - 1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalla legge.
 - 2. Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge.



Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, ONU, 1965

- **Articolo 4.**
- Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell'art. 5 della presente Convenzione, ed in particolare:



- a) a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, così come ogni aiuto portato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;
- b) a dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che l'incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività;
- c) a non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale.



Stati Uniti

- First Emendment : ‘Congress shall make no law . . . abridging the freedom of speech’.
- MA:
- 1942 Chaplinsky v. New Hampshire:
elaborazione della ‘fighting words’ doctrine.
Il limite alla libertà di espressione si trova in parole che ingenerano una lesione della pace sociale.



- Le fighting words sono quelle che:
- “by their very utterance inflict injury or tend to incite an immediate breach of the peace”.



1952 Beauharnais v. Illinois

- [I]f an utterance directed at an individual may be the object of criminal sanctions, we cannot deny to a State power to punish the same utterance directed at a defined group unless we can say that this is a willful and purposeless restriction unrelated to the peace and well-being of the State.
- Illinois did not have to look beyond her own borders or await the tragic experience of the last three decades to conclude that willful purveyors of falsehood concerning racial and religious groups promote strife and tend powerfully to obstruct the manifold adjustments required for free, ordered life in a metropolitan, polyglot community.



1949 Terminiello v. Chicago

1969 Brandenburg v. Ohio

- Stabiliscono il principio che i discorsi d'odio possono essere limitati solo se producono direttamente imminenti azioni illegali, non se invocano meramente alla violenza in termini generici.



Dire e Fare.

Quando Dire è Fare?

- John Langshaw Austin, *How to Do Things with Words* (1962);
trad. it. *Come fare cose con le parole*,
Marietti, Genova 1987.



Dire e Fare.


Quando Dire è Fare?

- La novità centrale introdotta da John L. Austin, nella storia delle idee linguistiche, consiste nell'invito a guardare al linguaggio non più, o non solo, come ad uno strumento per descrivere uno stato di cose (esteriore o spirituale), bensì come ad un agire. Ecco quindi da dove prende spunto la fortunata nozione di linguaggio **performativo**. Gli atti performativi sono componenti di atti rituali ai quali sono applicabili degli specifici criteri di valutazione. Mentre gli enunciati constativi, che Austin preliminarmente contrappone ai performativi, hanno come criterio di valutazione la verità, questi ultimi hanno come criterio di valutazione la **felicità**, ovvero la completa riuscita o meno, dell'atto stesso.



La tecnica dell'aggravante

Legge Mancino (L. 205/1993)

- Articolo 3
 - Circostanza aggravante.
 1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.
 2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
- 

Francia

- La legge francese n. 88 del 2003, ampliata nel 2004 (Legge 204):
- Prevede una circostanza aggravante per ogni fatto-reato se commesso contro una persona che appartiene o non appartiene, realmente o meno, a una determinata religione, gruppo etnico, nazione o razza.



Hate speech - definizione

- RECOMMENDATION No. R (97) 20 OF THE COMMITTEE OF MINISTERS TO MEMBER STATES ON "HATE SPEECH,,
- Ai fini dell'applicazione di questi principi, con il termine "discorso d'odio" si intendono coprire tutte le forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di odio basato sull'intolleranza, tra cui: l'intolleranza espressiva di un nazionalismo e di un etnocentrismo aggressivo, la discriminazione e l'ostilità contro le minoranze, i migranti e le persone di origine immigrata.

CEDU

- **Articolo 10**
- **Libertà di espressione**
- 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.
- 2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

- Art. 17
- Divieto dell'abuso di diritto
- Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare una attività o compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta Convenzione.



USA/CEDU

- USA
- Non c'è verità, ma solo competizione di idee

- CEDU
- Concetto cartesiano della verità basata sulle prove



- Usa: democrazia basata sulla libertà. La libertà di espressione non è basata sulla verità assoluta, ma sulla competizione tra le verità e la protezione della *παρρησία*. La *parresia* non è la libertà di dire tutto, ma il coraggio di fronte al pericolo che porta alla protezione dei discorsi impopolari e della provocazione per il suo valore intrinseco nell'ingenerare un discorso tra le idee.



- Cedu: democrazia basata sull'equità. La razionalità giuridica in Europa è piuttosto basata sull'idea cartesiana di verità provata. L'intuizione cartesiana afferma che un discorso con un potenziale performativo richiede una serie giustificazione, altrimenti dovrebbe essere vietato o limitato.



- ***“La tolleranza e il rispetto della dignità di tutti gli esseri umani costituiscono il fondamento di una società democratica e pluralista. Ne consegue che, in via di principio, si può considerare necessario, nelle società democratiche, sanzionare e cercare di prevedere tutte le forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l’odio basato sull’intolleranza ...”*** ([Erbakan c. Turchia, sentenza del 6 luglio 2006, §56](#))



Giurisprudenza

- 2 approcci:
- 1. l'approccio dell'esclusione dalla protezione convenzionale, prevista dall'art. 17 della Convenzione: quando l'hate speech nega i valori fondamentali della Convenzione;
- 2. l'approccio delle limitazioni di cui all'art. 10.2 della Convenzione: quando, pur essendo considerato hate speech, il linguaggio non è tale da distruggere i valori fondamentali della Convenzione



Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Albert Camus

- Migrante/immigrato/emigrato
- Straniero/extracomunitario/comunitario
- Rifugiato/richiedente asilo
- Clandestino/profugo



Straniero

- Definizione
- In termini generali, persona che non ha la cittadinanza (per nascita o per acquisizione) di un determinato Stato.
- Nel contesto dell'Unione Europea, persona che non ha la cittadinanza di nessuno degli Stati membri.
- Termini correlati: cittadino non comunitario, cittadino di un paese terzo
- Fonte: Contesto generale: definizione elaborata da EMN sulla base di IOM, Glossary on Migration, II ed.,2011.
- Contesto UE: acquis di Schengen.



Cittadino di un paese terzo presente irregolarmente

- Definizione
- Cittadino di un paese terzo del quale è stata ufficialmente constatata la presenza sul territorio di uno Stato membro e che non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni di soggiorno o di residenza in quel determinato Stato membro.
- Sinonimo: cittadino di paese terzo rintracciato in posizione irregolare
- Termini più ampi: migrante irregolare, soggiorno irregolare
- Termine più specifico: overstayer



Immigrato

- Definizione
- In termini generali, una persona non residente (cittadino o straniero) che arriva in uno Stato con l'intenzione di rimanere per un periodo superiore a un anno. Nel contesto dell'Unione Europea, persona che stabilisce la sua dimora abituale nel territorio di uno Stato membro per un periodo minimo che si presume essere, o è, almeno di dodici mesi, dopo aver avuto in precedenza la propria dimora abituale in un altro Stato membro o in un paese terzo.
- Sinonimo: immigrante
- Termine più ampio: migrante
- Termini correlati: emigrante, immigrazione, migrante di breve periodo
- Fonte: Contesto generale: UN, Recommendations on Statistics of International Migration, New York, 1998. Contesto UE: articolo 2(b) e (f) del Regolamento (CE) 862/2007 (Regolamento sulle statistiche in materia di migrazione).



Emigrante

- Definizione: In termini generali, un residente (cittadino o straniero), in partenza o in uscita da uno Stato, che intende, rimanere all'estero per un periodo superiore a un anno. Nel contesto dell'Unione Europea, persona che, dopo aver avuto in precedenza la propria dimora abituale nel territorio di uno Stato membro, cessa di avere la propria dimora abituale in tale Stato per un periodo minimo di dodici mesi.
- Termine più ampio: migrante
- Termini correlati: emigrazione, immigrato, migrante di breve periodo
- Fonte: Contesto generale: UN, Recommendations on Statistics of International Migration, New York, 1998.
- Contesto UE: articolo 2(c) e (g) del Regolamento (CE) 862/2007 (Regolamento sulle statistiche in materia di migrazione).



Richiedente asilo

- Definizione: In termini generali, persona che cerca la sicurezza da persecuzioni o danni gravi in un paese diverso dal proprio e in attesa di una decisione sulla domanda per ottenere lo status di rifugiato ai sensi delle norme giuridiche internazionali e nazionali. Nel contesto dell'Unione Europea, persona che ha presentato domanda di protezione ai sensi della Convenzione di Ginevra e in merito alla quale non sia ancora stata presa una decisione definitiva.
- Termine più ampio: richiedente protezione internazionale
- Termine correlato: rifugiato
- Fonte: Contesto generale: definizione elaborata da EMN sulla base di IOM, Glossary on Migration, II ed., 2011.
- Contesto UE: definizione elaborata da EMN sulla base dell'articolo 2(c) della Direttiva 2003/9/CE (norme minime sull'accoglienza dei richiedenti asilo).



Richiedente protezione internazionale

- Definizione: Cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale, sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva.
- Termini più specifici: esame della domanda di protezione internazionale, richiedente asilo, richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari, richiedente con esigenze di accoglienza particolari, richiedente protezione internazionale respinto
- Termini correlati: beneficiario di protezione internazionale, persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria
- Fonte: Articolo 2(i) della Direttiva 2011/95/UE (Direttiva sulle qualifiche – rifusione).



Rifugiato

- Definizione: In termini generali, persona che per il giustificato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese; oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno.
- Nel contesto dell'Unione Europea, cittadino di un paese terzo il quale, per il giustificato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12 della Direttiva 2011/95/UE.



- Termine più ampio: migrante forzato
- Termini più specifici: rifugiato ex Convenzione di Ginevra, rifugiato prima facie, rifugiato reinsediato
- Termini correlati: richiedente asilo, richiedente protezione internazionale, sfollato
- Fonte: Contesto generale: articolo 1A della Convenzione di Ginevra del 1951.
- Contesto UE: articolo 2(d) della Direttiva 2011/95/UE (Direttiva sulle qualifiche – rifusione).



Protezione internazionale

- Definizione
- In termini generali, azioni della comunità internazionale basate sul diritto internazionale, volte a tutelare i diritti fondamentali di una determinata categoria di persone, fuori dal proprio paese di origine, che non godono della protezione nazionale dei propri paesi.
- Nel contesto dell'Unione Europea, protezione che comprende lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria.



Protezione sussidiaria

- Definizione: Protezione concessa al cittadino di un paese terzo o all'apolide che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all'articolo 15 della Direttiva 2011/95/UE, e al quale non si applica l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della stessa Direttiva, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese.
- Termine più ampio: protezione internazionale
- Termine più specifico: persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria
- Termini correlati: protezione temporanea, protezione umanitaria, rifugiato a causa di una guerra
- Fonte: Definizione elaborata da EMN sulla base dell'articolo 2(f) della Direttiva 2011/95/UE (Direttiva sulle qualifiche – rifusione).

Protezione umanitaria

- Definizione: Forma di protezione non armonizzata a livello dell'Unione Europea, attualmente sostituita, in genere, dalla protezione sussidiaria, eccetto che in alcuni Stati membri.
- Termine più ampio: protezione
- Termini correlati: protezione internazionale, protezione sussidiaria, rifugiato de facto
- Fonte: Definizione elaborata da EMN.



Asilo

- Definizione: Forma di protezione garantita da uno Stato sul suo territorio, basata sul principio del non-refoulement e sui diritti del rifugiato riconosciuti a livello internazionale o nazionale, concessa a una persona non in grado di chiedere la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza e/o in cui è residente, in particolare per timore di essere perseguitato per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale, opinioni politiche.
- Termine più specifico: diritto di asilo
- Termine correlato: protezione internazionale
- Fonte: Definizione elaborata da EMN.

